



**BPB ASSICURAZIONI VITA S.p.A.**

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - C. V.

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20126 MILANO - Viale Monza, 265 - Tel. (02) 25774111 ric. aut. Fax 02 27001793 - Telex 331051 BPBASS I - Capitale Sociale Lit. 20.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2 C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)

*vita intera*

---

# Nota informativa e Progetti esemplificativi delle Assicurazioni “A vita intera a premio annuo”

---

- **Tariffa 110/06 - ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA a premio annuo temporaneo rivalutabile con rivalutazione annua del capitale**
  - **Tariffa 110/07 - ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA a premio annuo temporaneo rivalutabile con rivalutazione annua del capitale**
- 



## **PREMESSA**

*La presente NOTA INFORMATIVA ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente<sup>1</sup> per poter sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita in una delle due forme di seguito descritte, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio prima della sottoscrizione della relativa polizza<sup>2</sup>.*

*Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174.*

*Alla Nota sono allegati PROGETTI ESEMPLIFICATIVI generici dello sviluppo in base alle ipotesi negli stessi formulati, delle prestazioni assicurate in relazione alla formula assicurativa prescelta.*

*Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita clausola nella Proposta.*

<sup>1</sup> Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

<sup>2</sup> Per Polizza si intende il documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.



## INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

### *Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo*

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. V.le Monza 265 - 20126 Milano

Telefono 02/25774507 Fax 02/27001793

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.12.88 (Gazzetta Ufficiale del 4.1.89 n. 3).

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### *A - Definizione di ciascuna garanzia principale e delle relative prestazioni, tariffe e garanzie complementari*

Il contratto qui descritto è denominato "A VITA INTERA"; esso è costituito da una garanzia principale e da una o più garanzie complementari, di tipo facoltativo.

La garanzia principale consiste nell'impegno della Società di pagare ai beneficiari<sup>3</sup> designati:

- il capitale iniziale<sup>4</sup> assicurato annualmente rivalutato in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga.

<sup>3</sup> Per Beneficiari si intendono i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

<sup>4</sup> L'importo del capitale assicurato iniziale viene indicato in polizza.

Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi pattuiti, che costituiscono il corrispettivo della garanzia assicurativa.

Nell'ambito della garanzia principale il Contraente può stipulare il contratto scegliendo tra due diverse tipologie di garanzie (tariffe) qui di seguito indicate:

- **assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile con rivalutazione annua del capitale (TAR. 110/06).**
- **assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo temporaneo costante e con rivalutazione annua del capitale (TAR. 110/07).**

Nell'ambito delle garanzie complementari il Contraente può chiedere l'abbinamento di una o più delle garanzie complementari di seguito descritte.

L'abbinamento di una o più di queste garanzie complementari comporta, per il Contraente, il versamento di un premio annuo supplementare:

#### **1. Garanzia complementare infortuni** - È realizzabile in due forme:

**forma A** consiste nella corresponsione, in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, di un capitale aggiuntivo che non può essere superiore a quello previsto con la garanzia principale;

**forma B** consiste nella corresponsione di un capitale, doppio di quello previsto dalla forma A, nel caso in cui l'evento mortale per infortunio sia causato da veicoli, esclusi quelli ferroviari, in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Il premio annuo netto dovuto per tale garanzia è pari a:

**1,5 lire per ogni 1.000 di capitale assicurato** per la garanzia in forma A;

**2,0 lire per ogni 1.000 di capitale assicurato** per la garanzia in forma B.

Per entrambe le forme sia il capitale iniziale assicurato sia il relativo premio non sono soggetti a rivalutazione e pertanto rimangono costanti per tutta la durata contrattuale.

**2. Garanzia complementare per il caso d'invalidità totale e permanente** - Consiste nell'esonerare il Contraente dal pagamento dei premi dovuti alle successive scadenze, qualora l'Assicurato sia colpito da invalidità totale e permanente, ferma



restando l'operatività della garanzia principale.

Il premio netto annuo è dovuto per tale garanzia fino al 65° anno di età dell'Assicurato ed è dato da una determinata percentuale calcolata sul premio annuo netto relativo all'assicurazione principale.

Tale percentuale varia a seconda dell'età a scadenza dell'Assicurato:

ETÀ ASCADENZA	PERCENTUALE DEL PREMIO
Fino a 60 anni	1,00%
61	1,50%
62	2,00%
63	2,50%
64	3,00%
65	3,50%
66	4,00%
67	4,50%
68	5,00%
69	5,50%
70	6,00%

- se la garanzia principale è rappresentata dalla tariffa 110/06 il premio relativo si incrementa annualmente nella stessa misura del premio della garanzia principale;
- se la garanzia principale è rappresentata dalla tariffa 110/07 il premio relativo rimane costante per tutta la durata contrattuale.

Per la garanzia principale rappresentata dalla tariffa 110/06 l'esonero del pagamento dei premi scadenti dopo il riconoscimento dello stato di invalidità comporta la mancata crescita del premio con conseguente rivalutazione, da quel momento, della garanzia principale stessa, alle medesime condizioni di rivalutazione previste per la tariffa 110/07.

La suddetta garanzia è applicabile nella seguente sfera di età dell'Assicurato:  
età all'ingresso non superiore a 55 anni;  
età al termine non superiore a 70 anni.

**3. Garanzia complementare famiglia** - Essa consiste nella corresponsione di un ulteriore capitale in caso di morte del coniuge dell'Assicurato, a condizione che tale decesso avvenga successivamente alla morte dell'Assicurato o nel medesimo giorno, ma non oltre la scadenza del contratto base, semprechè sopravviva almeno uno dei figli.

L'importo del capitale assicurato è indicato in polizza.

Tale capitale non è soggetto a rivalutazione annuale e, pertanto, rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Il premio netto annuo è costante ed è dovuto per tutta la durata del contratto purchè siano in vita l'Assicurato ed il coniuge. Nel caso di premorienza del coniuge la garanzia complementare si estingue.

La determinazione del premio netto annuo dovuto per tale garanzia, è calcolato sul capitale assicurato riportato in polizza, tenuto conto delle età a scadenza dei due coniugi secondo il seguente schema:

<b>Somma delle età dei due coniugi calcolata alla scadenza della polizza</b>	<b>Premio annuo per ogni 1.000 lire di capitale assicurato</b>
inferiore a 110	0,50
compresa fra 110 e 124	1
compresa fra 124 e 130	2

#### *Accertamenti sanitari*

La sottoscrizione del prodotto "VITA INTERA" richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica ed eventuali altri accertamenti sanitari richiesti dalla Società.

È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione da parte dell'Assicurato di un questionario sul proprio stato di salute.

In tal caso il contratto viene stipulato "senza visita medica" e la Società applica un periodo di carenza della durata di 6 mesi, durante il quale non viene garantita la prestazione assicurata, ma in caso di decesso dell'Assicurato, viene restituito il premio corrisposto, al netto delle imposte.

Solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta di infortunio o di malattie infettive acute (indicate nelle condizioni contrattuali) la Società liquiderà integralmente la prestazione assicurata.

Il periodo di carenza non viene applicato qualora l'Assicurato decida di sottoporsi a visita medica.

Qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero da altra patologia ad essa collegata, viene applicato il periodo di carenza della durata di:

- 5 anni nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a test H.I.V.;
- 7 anni nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Società, necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da H.I.V. o di sieropositività;

durante il quale la Società non corrisponderà la prestazione assicurata, ma, ove il contratto risulti al corrente col pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, restituirà una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto delle



imposte, con il limite massimo del capitale assicurato per il caso di morte dell'Assicurato.

#### *Esclusioni*

ogni caso la garanzia assicurativa non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a:

- dolo del contraente o dei beneficiari designati;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obbligo verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio se avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o trascorso detto periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione .

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto del Beneficiario alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio: il suo importo è indicato nella **Sezione A del Progetto Esemplificativo** allegato (Capitale Assicurato in caso di morte);
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato per effetto dell'assegnazione all'Assicurato di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti, "**Gestione Speciale Fondo ARMONIUM**", cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati acquisiti di anno in anno, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 3% (tasso tecnico). In calce alla **Sezione A del Progetto Esemplificativo** è riportato il valore minimo del capitale che sarà liquidabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza;

- la possibilità del Contraente di scegliere, in caso di risoluzione del contratto successiva al termine del pagamento dei premi, che il capitale rivalutato maturato a tale epoca, venga convertito in:
- una rendita annua vitalizia<sup>5</sup> rivalutabile pagabile vita natural durante all'Assicurato;
- una rendita annua pagabile in maniera certa per cinque o dieci anni e, successivamente, vitalizia;
- una rendita vitalizia rivalutabile reversibile, totalmente o parzialmente, in caso di morte dell'Assicurato principale, a favore di altra persona preventivamente designata, fintanto che quest'ultima rimanga in vita.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

### ***B - Conclusione - Decorrenza - Durata del contratto - Limiti di età***

Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza di assicurazione le firme della Società e del Contraente (nonchè dell'Assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio pattuito.

La garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle condizioni contrattuali.

Bisogna distinguere tra:

- durata del contratto, cioè l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, che è vitalizia;
- durata del periodo di pagamento del premio, che può essere fissata tra un minimo di 2 anni ed un massimo di 50 anni.

L'età dell'Assicurato all'ingresso deve essere compresa tra i 18 e gli 88 anni.

L'età al termine del pagamento dei premi deve essere compresa tra un minimo di 20 anni ed un massimo di 90 anni.

<sup>5</sup> Per rendita annua vitalizia si intende una rendita da corrispondersi fino a che l'Assicurato sarà in vita.



### ***C - Modalità e durata di versamento dei premi***

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto e delle eventuali garanzie complementari è dovuto un premio annuo anticipato, di importo costante o rivalutabile per tutto il periodo di pagamento del premio e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Le due formule di pagamento premi realizzano in modo diverso il programma assicurativo in relazione alle specifiche esigenze del Contraente; come si evince dai progetti esemplificativi allegati.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. In tal caso la maggiorazione di costo, calcolata sul premio annuo della garanzia principale e delle eventuali garanzie complementari, è la seguente:

<b>Frazionamento del premio annuo in rate</b>	<b>Addizionale di frazionamento</b>
Semestrali	3,00%
Quadrimestrali	4,00%
Trimestrali	4,50%
Bimestrali	5,00%
Mensili	6,50%

Peraltro, qualora siano state versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore con prestazioni inferiori, pari al valore di riduzione, determinabile in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

### ***D - Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementari***

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto, influiscono inoltre l'età ed il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport e rischi ad essi collegati).

**È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che potrebbero pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.**

Il premio dovuto per la garanzia principale e per le eventuali garanzie complementari non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto.

Esso deve essere versato entro 30 giorni successivi a ciascuna scadenza.

Qualora venga stipulato il contratto a **PREMIO ANNUO RIVALUTABILE**, occorre tenere presente che:

- 1) l'importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato (vedi lettera E);
- 2) ogni anno è possibile limitare o rifiutare la crescita del premio riducendosi però, in tal caso, la rivalutazione del capitale assicurato; per esercitare tale facoltà il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società con preavviso di almeno 3 mesi.

Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto<sup>6</sup> dovuto che è trattenuto dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto, per oneri di acquisizione, incasso e gestione.

### ***E - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili/rivalutazione***

Le presenti forme assicurative sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale, istituita dalla Società per la copertura delle Riserve Matematiche<sup>7</sup> di tali contratti, denominata "**Fondo ARMONIUM**", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 136/75 che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - **per una aliquota non inferiore all'80%**, con il vincolo di un rendimento minimo dell'1% trattenuto dalla Società.

Il beneficio finanziario, ottenuto scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa del 3% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico, già riconosciuto nella determinazione delle prestazioni assicurate, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

<sup>6</sup> Per premio netto si intende il premio al netto di accessori ed imposte.

<sup>7</sup> Per Riserva Matematica si intende l'importo che deve essere accantonato ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.



Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

## ***F - Modalità di scioglimento del contratto***

Il contratto si scioglie:

- al verificarsi del decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente di riscuotere il valore di riscatto come stabilito dalle Condizioni di Polizza.

È facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti:

- se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 3, oppure a 2 se la durata del contratto è inferiore a 5 anni, il contratto si estingue automaticamente **con la perdita di quanto già versato**: entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (Riattivazione), mediante il versamento degli importi arretrati aumentati degli interessi previsti dalle Condizioni Contrattuali. Trascorsi sei mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica da parte della Società dello stato di salute dell'Assicurato.
- se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a 3, oppure a 2 se la durata del contratto è inferiore a 5 anni, si ha diritto:
  - a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali: in tal caso il contratto si estingue definitivamente; la richiesta va inoltrata **all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto**, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e la fornitura dei documenti in esso indicati, oppure a:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**V.le Monza 265 - 20126 Milano**

oppure

- a mantenere in vigore la garanzia principale per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della

documentazione richiesta, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali. Si ricorda che l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

### ***G - Indicazione dei valori di riduzione e di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie***

Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di capitale ridotto determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati, **sono garantiti**.

L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. Per la tariffa a **Premio Annuo Rivalutabile**, qualora siano state versate meno di 5 annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- **prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità di premio;**
- **le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Compagnia;**
- **in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.**

### ***H - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta***

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è infor-



mato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito:

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.  
V.le Monza 265 - 20126 Milano

contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto è concluso all'atto del perfezionamento della polizza e del pagamento del premio pattuito.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa le rate di premio eventualmente corrisposte dal Contraente, diminuite dell'imposta.

La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto quali individuate e quantificate in proposta e in polizza.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese indicate nella proposta stessa.

### ***I - Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale applicabile***

#### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili nè sequestrabili.

#### **Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

### **Imposta sui premi**

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del **2,5%** (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

### **Detrazione fiscale dei premi**

I premi di assicurazioni sulla vita, **sino ad un importo massimo di Lit. 2.500.000**, danno luogo ad una detrazione annua dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari al **19%** del premio stesso, indipendentemente dall'ammontare del reddito imponibile IRPEF (D.P.R. N. 917/86 art. 13 Bis e successive modificazioni).

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il **Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per un periodo minimo di 5 anni**.

In virtù della detrazione d'imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore ai premi versati.

Negli esempi allegati tale costo ridotto è determinato sottraendo dal premio un importo pari alla detrazione d'imposta del **19%**. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione, l'ammontare dei premi detratti fiscalmente, costituisce un reddito soggetto a tassazione separata a norma di legge. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

### **Tassazione delle somme assicurate**

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in caso di sopravvivenza dell'Assicurato sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (art. 6 legge n. 482/85); **l'imposta è pari al 12,50%** della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del **2%** per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i **10 anni** (ad esempio: dopo 15 anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni al 10%);
- sono soggetti ad imposizione IRPEF, limitatamente al **60%** del loro ammontare (art. 47 - comma 1, lettera H - e art. 48 del D.P.R. n. 917/86), se corrisposte a titolo di **rate di rendita vitalizia**.



### ***L - Regole relative all'esame dei reclami***

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni a:

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.  
V.le Monza 265 - 20126 Milano

che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'**ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)**, con sede a Roma 00193 Via Vittoria Colonna 39, quale organo a ciò preposto.

### ***M - Legislazione applicabile***

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative del diritto italiano.

### ***N - Lingua utilizzabile***

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

# INFORMAZIONI IN CORSO DEL CONTRATTO

## ***O - Informazioni relative alla Società***

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, in relazione alla denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

## ***P - Informazioni relative al contratto***

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, specifiche informazioni sui precedenti punti, qualora gli stessi subiscano variazioni per l'applicazione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

## ***Q - Informazioni sulla rivalutazione del contratto***

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato e per la tariffa a Premio annuo rivalutabile il premio annuo dovuto per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

## ***R - Informazioni relative al valore di riscatto maturato***

A richiesta del Contraente, da inoltrare all'Agenzia presso cui è appoggiato il contratto, oppure direttamente alla Società, verrà fornito sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Milano, 6 maggio 1998

**B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.**

